


COMUNE DI AREZZO



SEGRETERIA GENERALE
**UFFICIO AFFARI
GENERALI**

**RACCOLTA DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI
AREZZO**



ULTIMA MODIFICA EFFETTUATA CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 16.10.2013.

**REGOLAMENTO
DELLA “GIOSTRA
DEL SARACINO”**

REGOLAMENTO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Titolo I

Art. 1 – Disposizioni Generali

Titolo II

Regolamento della magistratura della Giostra del Saracino

Art. 2 – Origine e poteri

Art. 3 – Presenza in campo

Art. 4 – Nomina della giuria

Art. 5 – Tutela del corretto svolgimento della Giostra

Art. 6 – Sospensione dalla carica del Capitano di Quartiere

Art. 7 – Comportamenti rilevanti ai fini disciplinari

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

Art. 9 – Attivazione del procedimento disciplinare

Art. 10 – Carica amministrativa

Art. 11 – Giudizio su vertenze e controversie

Art. 12 – Procedimento disciplinare

Art. 13 – Procedimento nei confronti di persone inidentificate

Art. 14 – Fatti nuovi emersi nel procedimento

Art. 15 – procedimento a carico del Quartiere

Art. 16 – Procedimenti particolari

Art. 17 – Definizione anticipata del procedimento

Art. 18 – Comportamento riparatorio in sostituzione di sanzione

Art. 19 – Controllo di legittimità sugli Statuti dei Quartieri

Art. 20 – Controllo di legittimità sugli atti dei Quartieri

Art. 21 – Vigilanza sui procedimenti elettorali

Art. 22 – Commissariamento dei Consigli Direttivi

Art. 23 – Composizione della Magistratura

Art. 24 – Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati

Art. 25 – Elezione del Primo Magistrato

Art. 26 – Durata del mandato

Art. 27 – Riunione della Magistratura

Art. 28 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 29 – Decadenza del Magistrato

Art. 30 – Finanziamento dell'attività

Art. 31 – Regolamento interno

Art. 32 – Ricorso avverso le decisioni disciplinari della Magistratura

Art. 33 – Gran Giurì

Art. 34 – Ricorso al Gran Giurì

Titolo III

Regolamento i Quartieri della Giostra del Saracino

Art. 35 – Origine e denominazione

Art. 36 – Territorio di competenza

Art. 37 – Porta Crocifera

Art. 38 – Porta del Foro

Art. 39 – Porta Sant'Andrea

Art. 40 – Porta Santo Spirito

Art. 41 – Natura Giuridica
Art. 42 – Statuti dei Quartieri
Art. 43 – Scopi Sociali
Art. 44 – Rapporti con gli altri Organi della Giostra
Art. 45 – Amministrazione Interna
Art. 46 – Modalità di associazione
Art. 47 – Quartieristi
Art. 48 – Organi Sociali
Art. 49 – Funzionamento degli Organi Sociali
Art. 50 – Cariche Sociali
Art. 51 – Procedimento elettorale
Art. 52 – Dimissioni, surrogazioni, decadenza dell'Organo
Art. 53 – Durata del mandato
Art. 54 – Norma transitoria

TITOLO I
Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Partecipano alla Giostra del Saracino, con le rispettive rappresentanze, i Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta S. Andrea e Porta S. Spirito.

La Giostra del Saracino appartiene al patrimonio culturale della Città di Arezzo. L'Amministrazione Comunale, rappresentanza eletta dalla comunità aretina, ne garantisce la tutela e la valorizzazione.

Il Consiglio Comunale regola, attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi, i principali aspetti della vita della manifestazione, ed in particolare l'approvazione del Regolamento dell'Istituzione Giostra del Saracino (per brevità denominata Istituzione) e del Regolamento della Giostra del Saracino.

Alla realizzazione della Giostra del Saracino concorrono i seguenti organismi:

- a) L'Istituzione della Giostra del Saracino;
- b) I Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta S. Andrea e Porta S. Spirito;
- c) La Magistratura della Giostra del Saracino.

La natura, gli scopi e le attribuzioni di ciascuno degli Organi della Giostra sono stabiliti dai rispettivi Regolamenti.

Gli Organi della Giostra, l'Associazione Sbandieratori e il Gruppo Musicisti, la Rappresentativa Comunale e tutte le altre figure in campo di cui agli artt. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 del Regolamento Tecnico riconoscono l'Autorità del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Giostra del Saracino, esercitata nell'ambito del proprio Regolamento, e si uniformano, pur nella reciproca autonomia, alle sue deliberazioni.

Per tutte le questioni non espressamente disciplinate all'interno del Regolamento della Giostra del Saracino, il Consiglio di Amministrazione Giostra del Saracino provvede a mezzo emanazione di specifiche deliberazioni, numerate progressivamente per anno e aventi il valore di regolamenti, alla loro regolamentazione secondo le consuetudini della Giostra e le leggi dello Stato.

TITOLO II
REGOLAMENTO DELLA
MAGISTRATURA DELLA
GIOSTRA DEL SARACINO

Art. 2
Origine e poteri

La Magistratura è il principale organo giudicante della Giostra del Saracino. Nominata dal Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dal successivo art. 24, deriva dal medesimo autorità e prestigio. Autonoma ed indipendente nello svolgimento delle sue prerogative, esercita collegialmente i poteri e le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento.

Assieme agli altri organi della Giostra concorre alla realizzazione della manifestazione, riconoscendo l'autorità del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Giostra del Saracino". Presenzia a tutte le cerimonie di carattere pubblico inerenti la Giostra del Saracino, a lustro e decoro della manifestazione e della Città di Arezzo. In ragione del ruolo istituzionale che comporta ai suoi componenti il delicato compito di adottare provvedimenti restrittivi a singole persone o organi direttivi, la Magistratura è esonerata dal partecipare, il giorno della Giostra, al corteggio storico per le vie della città. La stessa farà regolarmente ingresso in Piazza Grande nei modi e nei termini stabiliti dalla regia.

Garante delle legittimità e custode della tradizione storica del torneo, la Magistratura può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, l'assunzione di iniziative rivolte a tutelare il prestigio, l'immagine autentica e le caratteristiche peculiari di rievocazione storica della

manifestazione.

In considerazione della nomina che la stessa ha da parte del Consiglio Comunale e delle garanzie di imparzialità che la stessa può offrire, alla Magistratura viene attribuito il compito di nominare il Maestro di Campo ed i suoi Aiutanti, l'Araldo, il Cancelliere, i Famigli Saraceni, ed il Comandante dei Fanti del Comune tra persone che offrano, nell'esercizio della loro funzione, ampie garanzie di competenza, di efficienza e di imparzialità.

Art. 3

Presenza in campo

Durante lo svolgimento della Giostra la Magistratura è insediata in campo ed esercita collegialmente le prerogative del suo ruolo; solo il primo Magistrato, nell'ambito delle proprie competenze, può rilasciare dichiarazioni ufficiali inerenti fatti di Giostra.

In presenza di fatti eccezionali od avvenimenti di estrema gravità, la Magistratura, al fine di poter decidere in piena e serena autonomia di giudizio, è autorizzata a ritirarsi presso la sede della Istituzione, Logge Vasari n.7. Di ciò l'Araldo darà comunicazione agli spettatori dopo aver consultato il Primo Magistrato.

Durante lo svolgimento della Giostra, solo i Capitani ed i Rettori sono autorizzati ad avvicinarsi alla Magistratura per chiedere in modo corretto esclusivamente al Primo Magistrato, eventuali spiegazioni. Nessun altro figurante del Quartiere può dialogare a nessun titolo con i magistrati, se non convocato dalla Magistratura stessa. (il rispetto di questa norma è affidato alla Polizia Municipale).

Art. 4

Nomina della Giuria

Compete alla Magistratura la nomina dei 5 componenti la Giuria della Giostra.

La Giuria è formata da 5 tecnici (ingegneri, architetti e geometri) : tre titolari addetti alla misurazione dei punteggi e due supplenti con gli altri compiti attribuiti alla Giuria dal presente Regolamento e dal Regolamento Tecnico. Il primo Giudice verrà scelto dalla Magistratura della Giostra tra i tre titolari.

La Magistratura nomina altresì n. 2 Giudici "sostituti", di cui uno dovrà essere obbligatoriamente presente il giorno della Giostra in Piazza Grande.

I componenti della Giuria vengono scelti, fra i nominativi indicati dai Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali, tra professionisti residenti in provincia di Arezzo.

Il Giudice titolare o supplente nominato per una delle due edizioni della Giostra del Saracino, non può essere nominato per l'altra dello stesso anno solare.

Verrà costituita una apposita Commissione Tecnica con il compito di formare i tecnici indicati anche con una loro presenza durante la settimana delle prove. La Commissione sarà costituita da un rappresentante per ogni Quartiere e dal Primo Magistrato o suo delegato.

I tecnici indicati dovranno pertanto partecipare ad un "Corso di Formazione" al fine di prendere visione e conoscenza della tecnica di misurazione e del procedimento di applicazione e dovranno essere presenti alla prova generale.

I Giudici dovranno inoltre offrire, nell'esercizio della loro delicata funzione, ampie garanzie di competenza, assoluta imparzialità, indipendenza di giudizio e dovranno far parte di un elenco - albo dei "*Giudici della Giostra*" alternandosi negli anni per poter acquisire così esperienza e competenza.

Il mandato del Giudice può essere rinnovato per un massimo di 5 anni.

L'albo dovrà comprendere almeno 15 giudici (cinque per ogni Ordine Professionale); compete alla Magistratura curarne l'aggiornamento compreso, a suo insindacabile giudizio, l'immissione e la cancellazione.

Sarà inoltre cura della Magistratura richiedere ogni 5 anni ai Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali i nuovi nominativi per l'aggiornamento dell'Albo di cui ai commi precedenti.

La Magistratura inoltre può, a suo insindacabile giudizio e senza possibilità di appello, radiare dall'elenco dei Giudici, quei componenti che abbiano dimostrato, nell'espletamento del proprio mandato, scarsa imparzialità di giudizio e riservatezza, o abbiano rilasciato in pubblico o in privato dichiarazioni in ordine al ruolo svolto o ai punteggi assegnati.

La funzione di Giudice è incompatibile con la qualifica di socio di Quartiere e con l'assunzione o il mantenimento di cariche direttive o incarichi specifici all'interno dei Quartieri.

Art. 5

Tutela del corretto svolgimento della Giostra

Per garantire il corretto svolgimento della Giostra, la Magistratura esercita, durante il torneo e nelle sue fasi preliminari, le seguenti funzioni:

a) prende atto della decisione del Maestro di Campo di sospendere momentaneamente o definitivamente la manifestazione che inizia con la partenza del corteo storico e termina con la consegna della Lancia d'Oro al Quartiere vincitore, annotando la motivazione dichiarata dallo stesso.

In caso di impedimenti di carattere temporaneo il Maestro di Campo comunicherà alla Magistratura il periodo di sospensione che a suo insindacabile giudizio sarà necessario per riprendere la manifestazione. La Magistratura, dopo aver annotato il provvedimento, lo comunicherà, per voce del Primo Magistrato, all'Araldo affinché sia portato a conoscenza del pubblico, invitando altresì le rappresentanze dei Quartieri, del Gruppo Musicisti, del Gruppo Comunale e degli Sbandieratori a restare a disposizione.

In caso di impedimento definitivo il Maestro di Campo, constatata l'impossibilità di proseguire o di portare a compimento la manifestazione, ne stabilirà la sospensione definitiva comunicandola alla Magistratura la quale, dopo aver annotato la decisione trascrivendone l'ora, convocherà l'Araldo a mezzo del proprio Cancelliere, per la comunicazione al pubblico ed a tutti gli organismi della Giostra. Ove ciò si verifichi, provvede a farla nuovamente svolgere in tutte le sue fasi la Domenica successiva. La medesima potrà essere disputata in data diversa, solo in presenza di valida e motivata ordinanza del Sindaco della Città di Arezzo, inerente motivi di ordine pubblico e sicurezza.

b) custodisce la Lancia d'Oro fino al momento della consegna al Quartiere vincitore *coadiuvata dal corpo dei vigili urbani*;

c) tiene in custodia le lance da torneo controllate dai Capitani di Quartiere fino alla consegna delle medesime alla Giuria;

d) custodisce il Saracino dall'installazione in Piazza fino al termine della Giostra, garantendone la conservazione e l'integrità; vigila sull'effettuazione di eventuali interventi tecnici, che devono essere eseguiti alla presenza di almeno tre Magistrati e dei Capitani di Quartiere che ne facciano richiesta; tiene in consegna l'automa di riserva, con cui sostituisce Buratto in caso di guasto tecnico non riparabile;

e) prende atto dei provvedimenti di espulsione dal torneo in corso adottati dal Maestro di Campo nei confronti dei figuranti e ne annota le motivazioni fornite dal Maestro di Campo.

Art. 6

Sospensione dalla carica del Capitano di Quartiere

Nel caso che il provvedimento di espulsione venga adottato nei confronti della carica del Capitano del Quartiere, responsabile di inadempimento agli ordini del Maestro di Campo o di scorrettezza nell'assolvimento delle sue funzioni, la stessa viene immediatamente assunta - previo giuramento di fronte alla Magistratura - da altro armato designato dal Rettore del Quartiere.

La Magistratura ne dispone la comunicazione immediata all'Araldo che ne darà lettura.

Art. 7
Comportamenti rilevanti ai fini disciplinari

- 1) Al fine di assicurare che la Giostra e le manifestazioni ufficiali collaterali si svolgano con correttezza, lealtà e decoro, gli eventuali comportamenti non conformi a tali principi e tali comunque da gettare discredito sulla Giostra, sono sanzionati in via disciplinare.
- 2) Sono quindi oggetto di sanzioni disciplinari:
 - a) i comportamenti tali da integrare violazione delle norme regolamentari e comunque tali da arrecare turbamento al regolare svolgimento della manifestazione;
 - b) i comportamenti non consoni al carattere cavalleresco della Giostra e comunque non conformi a lealtà;
 - c) i comportamenti non adeguati al decoro della manifestazione;
 - d) i comportamenti tali da integrare violazione di disposizioni relative alle modalità organizzative e di svolgimento di ogni singola manifestazione, anche in riferimento al rispetto degli orari;
 - e) i comportamenti che denotino non conformità da parte del Quartiere e di tutte le altre rappresentative che prendono parte alla Giostra e alle cerimonie collaterali ufficiali, alle prescrizioni relative alla composizione della rappresentativa, all'abbigliamento dei figuranti, in relazione ad ogni singola manifestazione;
 - f) i comportamenti posti in essere da figuranti e organi esecutivi dei quartieri e da qualunque altro soggetto formalmente autorizzato a prendere parte alla manifestazione che si concretino in atteggiamenti aggressivi, intolleranti, fomentatori o provocatori nei confronti di terzi;
 - g) i comportamenti posti in essere da soggetti che rivestano le cariche sociali di cui all'art. 50 del Regolamento della Giostra del Saracino, tali da gettare discredito sulla manifestazione e comunque tali da nuocere all'onore della città di Arezzo;
 - h) i comportamenti tali da concretare elusione dei provvedimenti disciplinari adottati da Magistratura o Gran Giurì, e quelli che denotino mancanza di lealtà nei rapporti con tali organi;
- 3) Sono rilevanti ai fini disciplinari i comportamenti posti in essere:
 - durante la Giostra, prescindendosi dall'eventuale avvenuta espulsione a norma dell'art. 12 del regolamento tecnico;
 - prima della Giostra e subito dopo di essa, dall'ammassamento dei figuranti all'avvenuto rientro degli stessi in sede;
 - durante qualsiasi manifestazione collaterale ufficiale;
 - durante le prove;
 - durante la Prova generale e dopo di essa, fino all'avvenuto rientro dei figuranti in sede;
- 4) La Giostra inizia con l'ingresso del corteggio in campo e termina con la consegna della Lancia d'Oro.
- 5) Sono manifestazioni collaterali :
 - quelle previste nel calendario ufficiale della Istituzione;
 - quelle organizzate dalla Istituzione;
 - quelle in relazione alle quali la presenza di rappresentative dei Quartieri sia formalmente richiesta dalla Istituzione, dal Sindaco, dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.
- 6) Sono altresì rilevanti i comportamenti di cui sub. g), anche se posti in essere al di fuori della Giostra e delle manifestazioni collaterali.

Art. 8
Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a. il richiamo;
 - b. la deplorazione;
 - c. la squalifica;
 - d. la decurtazione, anche parziale, del contributo annuo stanziato dalla Istituzione;
- Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

Art. 9

Attivazione del procedimento disciplinare

Il potere di segnalazione di fatti eventualmente rilevanti sul piano disciplinare appartiene:

- a al Maestro di Campo, anche su segnalazione degli aiutanti di campo e dei suoi assistenti, per tutto ciò che avviene durante lo svolgimento della Giostra;
- b al Maestro di Campo, anche su segnalazione degli aiutanti di campo e dei suoi assistenti, agli organi della Giostra e quindi ai Rettori di ciascun quartiere, al primo giudice, al cancelliere, al Comandante dei Fanti del Comune, al sovraordinato della rappresentativa del Gruppo Musicisti e dell'Associazione Sbandieratori, al coordinatore di regia della Giostra, al Presidente e al Direttore della Istituzione per ogni altro fatto che avvenga al di fuori della Giostra.

Ricevuta la segnalazione, la Magistratura procede alla deliberazione sulla sussistenza degli estremi per l'apertura di un procedimento disciplinare.

Ove tali estremi non vi siano, la Magistratura ne dispone l'archiviazione.

Art. 10

Carica amministrativa

I soggetti che ricoprono cariche sociali all'interno dei Quartieri, del Gruppo Musicisti e della Rappresentativa Comunale colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo determinato o di esclusione da uno o più tornei, così come prevista alla lettera c) del precedente Art. 8, possono svolgere, nel periodo in cui trova esecuzione la sanzione, soltanto attività amministrativa nell'ambito del proprio Quartiere o della propria Associazione.

Se il provvedimento di squalifica a tempo determinato o di esclusione da uno o più tornei colpisce il Rettore di un Quartiere, lo stesso, in considerazione della doppia carica che ricopre, è autorizzato a partecipare con tutte le prerogative del ruolo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione così come previsto all' Art. 7 del Regolamento della Istituzione fatto salvo il caso in cui il Sindaco, ritenendo che l'infrazione che ha portato all'applicazione di tale provvedimento disciplinare sia di particolare gravità, a suo insindacabile giudizio, revochi al Rettore colpevole la nomina di amministratore dell'Istituzione; in questo caso il Rettore Vicario assume la carica fino all'elezione di un nuovo rettore.

Il soggetto che è stato colpito da tali provvedimenti disciplinari non può, fino a che non ha scontato la sanzione comminatagli, partecipare a nessun'altra manifestazione in costume organizzata dalla Istituzione; gli è inoltre fatto divieto di rappresentare il Quartiere o l'Associazione di appartenenza, in alcuna manifestazione pubblica.

Art. 11

Giudizio su vertenze e controversie

La Magistratura emette decisioni in via definitiva e vincolante, dopo aver tentato la conciliazione, sulle vertenze tra i vari Organi della Giostra, nonché su tutte le controversie interne agli Organi medesimi che vengano sottoposte al suo giudizio con le modalità previste dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Riesamina inoltre in secondo grado, su ricorso di una delle parti, le decisioni emesse dagli organi disciplinari dei Quartieri e del Gruppo Musicisti. Il ricorso alla Magistratura può essere esercitato direttamente, in primo grado, qualora la decisione che costituisce oggetto della contesa sia originata da una proposta del Collegio dei Proviviri.

Art. 12

Procedimento disciplinare

- 1) Se la Magistratura ritiene di non archiviare e la segnalazione riguarda comportamenti attribuibili a persone esattamente individuate, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, si procede alla formulazione dell'addebito, che viene portato a conoscenza dell'incolpato con comunicazione scritta, notificata alla persona dal Cancelliere del Quartiere, presso la sede del Quartiere.
- 2) Dal ricevimento, l'incolpato ha sette giorni per prendere visione, estrarre copia degli atti del procedimento, richiedere di essere sentito e presentare memoria.
- 3) La Magistratura procede quindi alla istruttoria compiendo ogni attività che ritenga utile; ove richiesto, deve sentire l'incolpato.
- 4) Entro 20 giorni dalla formulazione dell'addebito, l'Istruttoria dovrà essere ultimata. In caso di impossibilità per ragioni oggettive, che dovranno essere esplicitate, tale termine potrà essere prorogato per ulteriori 15 giorni. Di ciò dovrà essere data pronta comunicazione all'incolpato e alla Istituzione.
- 5) Esaurita l'istruttoria, la Magistratura provvede con decisione presa a maggioranza assoluta.
- 6) La decisione è comunicata all'incolpato nei modi indicati sub 1, al Quartiere di appartenenza nella persona del Rettore e alla Istituzione.

Art. 13

Procedimento nei confronti di persone inidentificate

Ove la segnalazione riguardi fatti attribuibili a figuranti non identificati e non sussistano i presupposti per l'archiviazione, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, la Magistratura dispone con proprio decreto di procedere all'istruttoria necessaria per l'identificazione dei responsabili, compiendo ogni attività utile.

Entro 20 giorni dall'apertura dell'istruttoria, ove si sia pervenuti all'identificazione delle persone che si ipotizzano responsabili dei fatti oggetto di illecito disciplinare, la Magistratura procede a norma di quanto previsto dall'art. 12, cc 2,3,4 e 5.

Ove i responsabili non siano stati individuati, il procedimento potrà proseguire, nei modi sopra indicati, nei confronti del Quartiere, in persona del Rettore, del Capitano e del Maestro d'Arme, secondo le modalità ordinarie.

Art. 14

Fatti nuovi emersi nel procedimento

Ove nel corso di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di soggetti identificati dovessero emergere fatti rilevanti sul piano disciplinare anche a carico di altri, la Magistratura può in tal caso procedere d'ufficio, secondo le disposizioni ordinarie.

Se i fatti nuovi sono strettamente collegati con quelli per i quali già si procede e riguardano soggetti identificati, i due procedimenti vengono riuniti.

Non si fa luogo alla riunione, e si procede quindi separatamente, se la riunione comporterebbe una dilatazione dei tempi del procedimento originario, tale da non consentirne la definizione nel termine di cui all'art. 12, c.4.

Se i fatti nuovi riguardano invece soggetti inidentificati, si procede separatamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 13

Art. 15

Procedimento a carico del Quartiere

In ogni caso, ove dai fatti oggetto della segnalazione la Magistratura ritenga di poter ravvisare possibili responsabilità del Quartiere, in persona del Rettore, del Capitano o del Maestro d'Arme, procede anche nei loro confronti, secondo le modalità ordinarie.

Art. 16

Procedimenti particolari

Il potere di segnalazione di fatti eventualmente rilevanti sul piano disciplinare compete altresì al Primo Magistrato limitatamente ai fatti che si siano verificati in danno della Magistratura e di taluno dei Magistrati.

La competenza a decidere spetta al Gran Giurì, al quale il Primo Magistrato inoltrerà la segnalazione. Per la procedura avanti il Gran Giurì, che decide con pronuncia inappellabile, si seguono le disposizioni ordinarie previste per il giudizio di primo grado.

Ove la Magistratura, di propria iniziativa o su segnalazione di taluno degli organi indicati nell'art.9 c.a e b, ritenga che a carico del Maestro di Campo o dei suoi aiutanti, o di taluno delle figure da essa nominate a norma dell'art. 2, siano ravvisabili:

- fatti aventi rilievo disciplinare;
- comportamenti tali da far venire meno il rapporto fiduciario a fondamento dell'avvenuta nomina all'esito degli accertamenti eventualmente necessari può, in qualsiasi momento, disporre la destituzione dall'incarico.

Art. 17

Definizione anticipata del procedimento

L'incolpato può chiedere alla Magistratura di definire il procedimento instaurato a suo carico con un comportamento riparatorio.

Comportamenti riparatori possono essere le scuse pubbliche in forma solenne, o altre condotte ritenute a tal fine idonee.

Ove la Magistratura ne ritenga opportunità, se del caso sentiti gli eventuali controinteressati, individua il comportamento riparatorio che concretamente dovrà essere adottato, fissando un termine per l'esecuzione, nel quale il procedimento rimane sospeso. Se il comportamento prescritto è stato adeguatamente tenuto, la Magistratura ne prende atto e con proprio decreto dispone l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, il procedimento riprende secondo il proprio corso ordinario.

Art. 18

Comportamento riparatorio in sostituzione di sanzione

Ove all'esito del procedimento disciplinare la Magistratura ritenga di dover applicare una delle sanzioni di cui all'art. 8, C.1. lett. a,b,c, può altresì provvedere la possibilità di un comportamento riparatorio, la cui adozione da parte dell'interessato determini l'estinzione della sanzione disciplinare. In tal caso, entro il termine di 3 giorni l'interessato dovrà comunicare alla Magistratura, in persona del Cancelliere, la propria volontà di eseguire il comportamento riparatorio; con decreto del Primo Magistrato, saranno allora fissate le relative modalità esecutive.

Se il comportamento prescritto sia stato adeguatamente tenuto, non si darà corso alla sanzione applicata, che verrà dichiarata estinta.

L'esecuzione della sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di aderire alla proposta del comportamento riparatorio. In caso di accettazione, delibera sulla eventuale corretta esecuzione.

Art. 19

Controllo di legittimità sugli Statuti dei Quartieri

Il regolamento dell'Istituzione e il Regolamento della Giostra del Saracino sono fonti sovraordinate rispetto agli Statuti dei singoli Quartieri, che ad esso devono pertanto conformarsi ed attenersi.

Il controllo di legittimità degli Statuti è affidato alla Magistratura, alla quale le deliberazioni assembleari relative a modifiche statutarie dovranno essere a tal fine comunicate.

Qualora l'esito del controllo non sia positivo, la delibera deve essere rinviata al Quartiere, insieme all'estratto del verbale ove si dà contezza dei motivi della riscontrata illegittimità.

L'esito favorevole del controllo di legittimità è condizione di efficacia delle delibere.

Qualora a seguito di modifiche dei regolamenti della Giostra del Saracino dovessero verificarsi situazioni di illegittimità di singole disposizioni degli Statuti dei Quartieri, la Magistratura, su richiesta di uno o più soci del Quartiere oppure di uno o più degli organi della Istituzione e del relativo Consiglio di Amministrazione, ove ritenga l'ipotizzata sopravvenuta illegittimità non infondata, lo comunica al Rettore del Quartiere invitandolo a riferire in merito entro il termine di 30 giorni. Se nonostante le eventuali deduzioni la sopravvenuta illegittimità permane, la Magistratura invita formalmente il Rettore a rimuoverla, adeguando lo Statuto a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Se entro il termine a tal fine assegnato la sopravvenuta illegittimità non viene rimossa, la Magistratura interviene modificando per quanto necessario lo Statuto del Quartiere. La sostituzione della parte di Statuto illegittima diviene efficace, a tutti gli effetti, con la formale comunicazione a norma dell'art. 12 c.1.

Le decisioni della Magistratura relative al controllo di legittimità, originaria o sopravvenuta, degli Statuti dei Quartieri sono inappellabili.

Art. 20

Controllo di legittimità sugli atti dei Quartieri

Su richiesta di uno o più soci dei Quartieri oppure di uno o più organi dell'Istituzione e del relativo Consiglio di Amministrazione, la Magistratura verifica la legittimità delle delibere assembleari e degli atti degli organi dei singoli Quartieri.

A tal fine, la Magistratura può richiedere ai Quartieri tutte le informazioni del caso, e compiere le attività istruttorie ritenute necessarie. Il procedimento si svolge in assenza di qualsiasi contraddittorio con le parti.

Le decisioni della Magistratura relative al controllo di legittimità sulle delibere assembleari e sugli atti degli organi dei singoli Quartieri sono inappellabili.

Art. 21

Vigilanza sui procedimenti elettorali

La Magistratura vigila sulla legittimità dei procedimenti per la composizione degli organi sociali elettivi dei Quartieri e del Gruppo Musicisti e della Rappresentativa Comunale.

Entro 2 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio riceve il verbale del seggio; entro i 10 giorni successivi, constatata la regolarità delle procedure, procede alla convalida dei risultati elettorali ed alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Gli eventuali ricorsi contro i procedimenti elettorali debbono essere presentati alla Magistratura entro i 15 giorni successivi alla proclamazione degli eletti. Il loro esame e l'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali sono effettuati dalla Magistratura entro i 30 giorni successivi alla chiusura del termine per la presentazione dei ricorsi.

L'attribuzione di cariche sociali o responsabilità direttive non derivanti da elezioni deve essere comunicata alla Magistratura da parte dell'Organo interessato.

Art. 22

Commissariamento dei Consigli direttivi

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di un Quartiere o del Gruppo Musicisti risulti palesemente incapace di assicurare il regolare funzionamento del sodalizio e l'assolvimento dei compiti statutari, oppure si renda responsabile, nella sua collegialità, dell'assunzione di atti o comportamenti tali da ledere il prestigio o pregiudicare il regolare svolgimento della manifestazione, la Magistratura lo diffida formalmente, intimandogli la sollecita ripresa di una corretta attività istituzionale.

Entro un mese dal provvedimento, se la diffida si dimostri inefficace, dichiara la decadenza dell'organismo e procede alla nomina di un Commissario Straordinario, designando il medesimo tra persone che offrano ampie garanzie di competenza, equilibrio, imparzialità e autorevolezza.

Nel caso in cui il provvedimento colpisca un Quartiere, il Commissario, oltre a possedere i requisiti indicati al comma precedente, deve essere prescelto tra persone che non risultino notoriamente legate - da cariche direttive, incarichi specifici e semplice adesione ideale - ad altro Quartiere.

Il mandato del Commissario ha la durata di 60 giorni, salvo proroga. Entro questo termine deve essere ricostituito l'organismo dichiarato decaduto e ripristinato un corretto assetto degli organi statutari.

Art. 23

Composizione della Magistratura

La Magistratura è composta da nove Magistrati. Ad uno dei componenti è conferita, con elezione diretta, la carica di Primo Magistrato.

Il Primo Magistrato convoca e presiede le sedute della Magistratura, regola lo svolgimento dei lavori e detiene la rappresentanza esterna dell'Organo.

Svolge funzioni di segreteria un Cancelliere nominato dal Primo Magistrato.

Art. 24

Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati

I Magistrati sono nominati dal Consiglio Comunale, tra persone che offrano nello svolgimento della loro funzione, ampie garanzie di competenza in materia di equilibrio, di assoluta imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La carica di Magistrato è incompatibile con l'assunzione o il mantenimento di qualsiasi carica direttiva o incarico specifico all'interno di ciascuno degli altri Organi della Giostra. E' inoltre incompatibile con l'associazione, a qualsiasi titolo, ad un Quartiere, al Gruppo Musicisti o all'Associazione Sbandieratori.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Magistrato gode di piena libertà ed indipendenza di giudizio e non è vincolato da alcun rapporto di rappresentanza.

La surrogazione dei posti resisi vacanti dopo la nomina è effettuata dal Consiglio Comunale con le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 25

Elezione del Primo Magistrato

Il Primo Magistrato è eletto all'interno della Magistratura, con suffragio diretto e segreto, in occasione della seduta di insediamento.

Per la validità dell'elezione è necessario che uno dei Magistrati raggiunga il quorum di cinque voti favorevoli.

In caso di assenza o impedimento il Primo Magistrato è sostituito dal Magistrato più anziano di età

Art. 26

Durata del mandato

Il mandato della Magistratura ha durata triennale.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale entro il mese di dicembre dell'anno in cui ha termine il mandato secondo i dettami dell'art. 24.

Alla scadenza del mandato i Magistrati in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo, che avviene entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività dell'atto di nomina.

Il mandato di Magistrato può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

Un componente della magistratura, dimesso per fine mandato, può tornare a farne parte dopo tre anni consecutivi di assenza.

Art. 27

Riunioni della Magistratura

La Magistratura si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Primo Magistrato le ritenga necessarie ed opportune, o almeno tre componenti ne facciano esplicita richiesta al Primo Magistrato, o su richiesta del Presidente della Istituzione Giostra del Saracino.

L'invito deve pervenire ai Magistrati con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione e recare l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il termine di cui al comma precedente può essere abbreviato qualora sussistano motivi di particolare urgenza.

Art. 28
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque componenti della Magistratura. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Primo Magistrato o, in sua assenza, dal Magistrato più anziano, che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 25.

Per le decisioni relative all'emanazione delle sanzioni contemplate all'art. 8, alla dichiarazione di decadenza prevista dall'art.22 ed alla nomina del Commissario di cui all'art. 22 del presente Regolamento, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Magistratura.

Art. 29
Decadenza del Magistrato

Il Magistrato che risulti assente non giustificato per tre sedute consecutive viene considerato decaduto. In tal caso la sostituzione avviene a norma dell'art. 24.

Art. 30
Finanziamento dell'attività

L'attività della Magistratura è finanziata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Giostra del Saracino.

La sede è messa a disposizione dal Comune di Arezzo.

Art. 31
Regolamento interno

Per lo svolgimento della propria attività la Magistratura può dotarsi di un Regolamento interno. Se adottato, il testo del Regolamento, è inviato per conoscenza al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

Art. 32
Ricorso avverso le decisioni disciplinari della Magistratura

Avverso le decisioni della Magistratura che applica sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso in appello avanti al Gran Giurì.

La nomina, i poteri, la durata in carica del Gran Giurì, nonché i tempi e le modalità del ricorso in appello sono disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 33
Gran Giurì

Al momento dell'assunzione dei poteri inerenti la propria carica il Sindaco eletto, provvede a nominare un Gran Giurì.

Tale Gran Giurì è composto da tre membri scelti personalmente dal Sindaco tra Magistrati ordinari

o avvocati iscritti all'Albo da almeno 10 anni, fra persone che godano di particolare prestigio personale ed offrano garanzia di competenza, imparzialità e di indipendenza di giudizio per l'adempimento delle funzioni disciplinate dal presente Regolamento.

Il mandato del Gran Giurì, i cui componenti non possono essere revocati che può essere rinnovato una sola volta, decade con la cessazione del mandato amministrativo del Sindaco.

Ove taluno dei componenti del Gran Giurì intenda rinunciare a tale incarico, dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco che (entro trenta giorni) provvederà alla sua sostituzione.

Art. 34 Ricorso al Gran Giurì

Il ricorso dovrà essere presentato al Cancelliere della Magistratura, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione assunta dalla Magistratura. Lo stesso provvederà a trasmetterlo con la massima tempestività al Gran Giurì.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

Acquisiti dalla Magistratura gli atti relativi al procedimento, il Gran Giurì decide sul ricorso entro dieci giorni con pieni poteri, anche per la determinazione dell'eventuale sanzione che potrà essere quindi anche più grave di quella comminata in primo grado.

Il Gran Giurì potrà compiere attività istruttoria solo in caso di effettiva necessità.

La decisione dovrà essere comunicata al ricorrente nei modi di cui all'art. 12 c.1.

TITOLO III

REGOLAMENTO

I QUARTIERI DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Art. 35 Origine e denominazione

Allo scopo precipuo di dar vita alla rievocazione della Giostra del Saracino sono stabilmente costituiti in Arezzo quattro Quartieri, corrispondenti ad altrettante Porte cittadine ed ai rispettivi territori di competenza:

Quartiere di Porta Crucifera,

Quartiere di Porta del Foro,

Quartiere di Porta Sant'Andrea,

Quartiere di Porta Santo Spirito.

Art. 36 Territorio di competenza

La suddivisione topografica dei Quartieri e dei rispettivi territori di competenza, urbani ed extraurbani, si richiama alla partizione della città di Arezzo e dei suoi domini nel XIV secolo, pur tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli successivi e del progressivo ampliamento del perimetro urbano, sviluppatosi in maniera non omogenea rispetto all'antico nucleo

medievale.

Ai Quartieri sono inoltre associati i territori delle antiche Viscontarie del contado aretino, secondo i seguenti abbinamenti:

Porta Crucifera: Cortine, Viscontaria della Verona.

Porta del Foro: Cortine, Viscontaria di Montagna, Viscontaria della Valdambra oltre l'Arno.

Porta Sant'Andrea : Cortine, Viscontaria di Cegliolo.

Porta Santo Spirito : Cortine, Viscontaria del Piano di Arezzo, Viscontaria della Valdambra fino all'Arno.

Art. 37 Porta Crucifera

Il territorio del Quartiere di Porta Crucifera si estende nel settore nord-est della città.

L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica :

“Partito: nel primo di verde al monte di tre colli d'oro all'italiana cimato da una croce dello stesso; nel secondo di rosso al campanile della Pieve di Arezzo finestrato di nero ed affiancato da due torri pure d'oro aperte e finestrate di nero.” Immagine Omissis

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni e le casate del contado dei Conti di Montedoglio e dei Nobili della Faggiuola.

Il Quartiere, distinto dai colori rosso e verde, ha sede in Palazzo Alberti.

Art. 38 Porta del Foro

Il territorio del Quartiere di Porta del Foro si estende nel settore nord-ovest della città.

L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica :

“Di cremisi alla Chimera di Arezzo rivolta”. Immagine Omissis

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Grinti di Catenaia, dei Sassoli, dei Tarlati di Pietramala e degli Ubertini e le casate del contado dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena.

Il Quartiere, distinto dai colori giallo e cremisi, ha sede nei locali di Porta San Lorentino.

Art. 39 Porta Sant'Andrea

Il territorio del Quartiere di Porta Sant'Andrea si estende nel settore sud-est della città.

L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica :

“Di verde alla croce di Sant'Andrea d'argento”. Immagine Omissis

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Conti di Bivignano, dei Guillichini, dei Lambardi da Mammi e dei Testi e le casate del contado dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte Santa Maria.

Il Quartiere, distinto dai colori bianco e verde, ha sede in via delle Gagliarde.

Art. 40

Porta Santo Spirito

Il territorio del Quartiere di Porta Santo Spirito si estende nel settore sud-ovest della città.

L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:

“D'azzurro al ponte di tre archi al naturale, caricato al di sopra di quello centrale, più alto, da una lettera M cimata da una croce di nero, e cimato da una cinta muraria con tre torri al naturale, sormontato dalla colomba dello Spirito Santo raggianti d'oro.” Immagine Omissis

Al Quartiere appartengono le casate di città degli Albergotti, degli Azzi, dei Camaiani e dei Guasconi e le casate del contado dei Pazzi del Valdarno e dei Tolomei del Calcione.

Il Quartiere, distinto dai colori giallo e azzurro, ha sede nel Bastione di levante di Porta Santo Spirito.

Art. 41

Natura giuridica

I Quartieri sono libere ed autonome associazioni di cittadini, costituite democraticamente. In conformità alla loro natura giuridica di “associazioni non riconosciute” sono regolati, sotto il profilo dell'ordinamento interno e dell'amministrazione, dalle norme dettate dal Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile.

Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all'organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniformano il proprio ordinamento alle norme dettate dal presente Statuto, in conformità del quale debbono dotarsi di autonomi Statuti di Quartiere.

Art. 42

Statuti di Quartiere

Gli Statuti di Quartiere disciplinano l'autonomo ordinamento interno e gli aspetti della vita sociale non contemplati dal presente Statuto.

Sono adottati a maggioranza semplice da parte delle rispettive Assemblee, valide a condizione che sia presente almeno un decimo dei soci, ed inviati per conoscenza al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione “Giostra del Saracino”.

Divengono efficaci e vincolanti in seguito a controllo di legittimità da parte della Magistratura, che ne verifica l'adesione ai principi ed alle norme dettate dallo Statuto della Giostra, rinviandoli ai rispettivi Quartieri, con atto motivato, per gli eventuali adeguamenti.

Art. 43

Scopi sociali

Scopo fondamentale dei Quartieri è la partecipazione attiva alla storica rievocazione della Giostra del Saracino, attraverso la quale rivivono le antiche tradizioni civiche della città, l'agonismo e la competizione cavalleresca. Protagonisti essenziali della manifestazione, i Quartieri prendono parte a tutte le iniziative collaterali ad essa connesse prestando la propria opera per la valorizzazione della Giostra e la diffusione della sua conoscenza, sia nell'ambito aretino che all'esterno di questo.

I Quartieri non possono rifiutarsi di partecipare alla Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali stabilite e deliberate dalla Istituzione Giostra del Saracino.

I Quartieri che si rendessero responsabili di tale atteggiamento, senza procedere ad alcuna “diffida”, saranno immediatamente commissariati dalla Magistratura della Giostra, ritenendo tale comportamento un gesto di grave insubordinazione e che lede il prestigio della Giostra e della città,

meritevole quindi della massima sanzione.

In caso di minaccia di disertare la manifestazione e le cerimonie collaterali, formulata verbalmente o per scritto dal Rettore, il Quartiere sarà immediatamente diffidato dalla Magistratura della Giostra e se la massima carica del Quartiere non darà, entro 5 giorni, per scritto, al Sindaco della città le più ampie garanzie di partecipazione, il Quartiere sarà immediatamente Commissariato.

Con le modalità stabilite dal presente Statuto partecipano agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

Nell'ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assumono tutte le iniziative che ritengono utili per favorire l'incremento dei soci e l'attiva partecipazione dei quartieristi alle finalità sociali del sodalizio.

Su conforme parere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Giostra del Saracino" possono prendere parte, in rappresentanza della Giostra del Saracino, a manifestazioni ed iniziative di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale o internazionale

Art. 44

Rapporti con gli altri Organi della Giostra

Componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra, i Quartieri riconoscono l'autorità del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Giostra del Saracino" e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.

In particolare riconoscono alla Magistratura i poteri di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei provvedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di un commissario straordinario.

In qualità di Organi della Giostra, i Quartieri sono rappresentati dal proprio Rettore all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Giostra del Saracino".

Il Rettore non può astenersi dal partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Istituzione. Nel caso in cui il Sindaco ravvisasse che l'assenza del Rettore non è dovuta a giustificati motivi, inviterà il Rettore stesso a presenziare alla successiva riunione. Persistendo l'assenza, il Sindaco inviterà il Quartiere a nominare entro 15 giorni dalla richiesta un nuovo Rettore; nel caso in cui il Quartiere non ottemperi a quanto richiesto, il Sindaco ne informerà la Magistratura della Giostra la quale avvierà tempestivamente la procedura del Commissariamento del Quartiere così come previsto dall'Art.14 del Regolamento della Magistratura, ravvisando in tale comportamento una palese violazione delle norme regolamentari, di insubordinazione verso gli organi preposti e al regolare funzionamento della manifestazione.

Art. 45

Amministrazione interna

L'amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale ed alla tenuta della contabilità, costituiscono materia demandata a specifiche disposizioni degli Statuti di Quartiere.

Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di legge.

Art. 46

Modalità di associazione

Possono associarsi ad un quartiere, nelle forme e con le modalità previste dal relativo Statuto, tutti i cittadini che ne facciano esplicita richiesta, ed in particolare:

- a) i residenti nel territorio di competenza del Quartiere;
- b) gli ex-residenti, trasferiti fuori dal territorio di competenza, che desiderano mantenere il legame con il Quartiere di provenienza;
- c) i non residenti di dimostrata passione quartieristica, che manifestano la volontà di consolidare la propria adesione ideale al Quartiere con l'assunzione di un legame associativo.

Le modalità di esame delle richieste di associazione e le procedure per l'assunzione di provvedimenti di decadenza o di esclusione sono stabilite dagli Statuti di Quartiere. Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione.

Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri. Contro le decisioni di quest'ultimo ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra.

L'atto di associazione al Quartiere comporta l'espressione di una scelta volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna.

L'associazione è subordinata inoltre al pagamento, entro i termini fissati dallo Statuto di Quartiere, della quota annuale di adesione. L'ammontare della quota, attraverso la quale l'associazione contribuisce all'autonomia finanziaria del Quartiere, è stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'elenco nominativo dei soci è messo a disposizione, su richiesta della Magistratura della Giostra.

Art. 47 Quartieristi

I cittadini che manifestano la propria adesione ideale al Quartiere o prendono parte, anche sporadicamente, all'attività sociale, indipendentemente dall'assunzione del rapporto di associazione di cui al precedente art. 47, sono definiti quartieristi.

Art. 48 Organi sociali

Le funzioni sociali del Quartiere sono esercitate dai seguenti organi, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) Assemblea dei soci.

Organo sovrano e costituente, è composta da tutti gli associati. Si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni :

- approva lo Statuto del Quartiere;
- stabilisce il numero dei componenti degli altri organi sociali;
- approva i bilanci;
- programma le linee generali dell'attività sociale.

- b) Consiglio direttivo.

Organo deliberativo ed esecutivo, è costituito da un minimo di 11 ad un massimo di 21 membri. Esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- attua le direttive dell'Assemblea;

- redige i bilanci;
- adotta gli atti necessari all'amministrazione del Quartiere;
- conferisce le cariche sociali;
- delibera attorno all'ammissione, alla decadenza e all'esclusione dei soci;
- assume i provvedimenti disciplinari;
- tiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra .

Può nominare organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni o affidare incarichi specifici.

c) Collegio dei Proviviri .

Organo disciplinare, è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. Propone al Consiglio direttivo l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci. Dirime in prima istanza, dopo aver tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissioni, decadenze ed esclusioni, o le sottopone alla Magistratura della Giostra ove si verifichi la propria incompetenza o impossibilità di giudicare.

Il rinvio alla Magistratura è immediato ed automatico qualora la vertenza sia stata originata dallo stesso Collegio .Contro le decisioni del Collegio dei Proviviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra .

d) Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Organo di controllo, è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Esercita il controllo sull'andamento finanziario e contabile del Quartiere; esamina la regolarità dei bilanci; accerta la regolare tenuta dei libri contabili.

Art. 49

Funzionamento degli organi sociali

Le modalità di funzionamento degli organi sociali sono stabilite da specifiche disposizioni dello Statuto di Quartiere. E' demandata a quest'ultimo, in particolare, la definizione di precise norme circa la frequenza delle riunioni, le modalità di convocazione, il raggiungimento del numero legale, i sistemi di votazione.

Art. 50

Cariche sociali

All'inizio di ogni mandato il Consiglio direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali:

- a) Rettore;
- b) Rettore vicario;
- c) Capitano di Quartiere;
- d) Cancelliere;
- e) Camerlengo;
- f) Provveditore.

L'eventuale nomina del Rettore onorario è facoltà dell'Assemblea dei soci.

L'incarico di Capitano di Quartiere può essere conferito ad un socio non facente parte del Consiglio direttivo; in tal caso il Capitano partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Durante la Giostra, l'incarico può essere sospeso con effetto immediato dal Maestro di Campo e trasferito ad altro armato designato dal Rettore del Quartiere.

L'istituzione di altre cariche sociali, stabili o temporanee, è regolamentata dallo Statuto di Quartiere.

L'avvenuta attribuzione delle cariche sociali o la loro successiva variazione sono comunicate al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Giostra del Saracino" ed alla Magistratura della Giostra. Le specifiche competenze connesse con le cariche di cui ai commi precedenti o con altri incarichi eventualmente affidati sono stabilite dallo Statuto di Quartiere.

Art. 51

Procedimento elettorale

Le procedure per l'elezione degli organi sociali contemplati alle lettere b), c) e d) del precedente art. 40 sono ispirate ai principi di democraticità, correttezza e trasparenza dettati dal presente Statuto ed analiticamente regolamentate dagli Statuti di Quartiere.

La scadenza elettorale deve essere fissata entro i tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato.

La disciplina del voto deve garantirne il carattere personale, diretto e segreto.

Agli Statuti di Quartiere - che debbono contenere norme in grado di garantire imparzialità e correttezza in ogni aspetto del procedimento elettorale - è demandata la disciplina circa l'avvio delle procedure, la pubblicizzazione della scadenza elettorale, i requisiti per l'acquisizione del diritto elettorale attivo e passivo, la formazione degli organismi preposti allo svolgimento delle elezioni, la compilazione delle liste dei candidati, l'organizzazione del seggio, le modalità di espressione del suffragio, lo scrutinio dei voti.

Gli Statuti dei Quartieri hanno facoltà di determinare autonomamente il tipo di procedura elettorale, scegliendo tra il sistema a lista unica e quello a liste plurime. In entrambi i casi, a garanzia delle minoranze, il numero delle preferenze espresse da ogni elettore non deve superare il 50% dei componenti dell'organo da eleggere.

Qualora sia prescelto il sistema a lista unica deve essere consentita la libera autocandidatura dei soci in possesso del diritto elettorale passivo.

Qualora sia prescelto il sistema a liste plurime può essere attribuito alla lista che raccoglie la maggioranza dei suffragi un premio che consenta alla medesima di conseguire un numero di seggi non superiore ai 2/3 del totale. Se la lista maggioritaria consegue un numero di seggi superiore ai 2/3 il premio di maggioranza decade, ed è sostituito dall'attribuzione proporzionale.

Il sistema elettorale prescelto può essere modificato nei casi in cui:

- a) in regime di lista unica, qualora il numero delle autocandidature superi il doppio degli eligendi;
- b) in regime di liste plurime, qualora sia presentata una sola lista di candidati.

In entrambi i casi la procedura elettorale viene sospesa, in modo da consentire l'eventuale passaggio al sistema delle liste plurime o l'integrazione dell'unica lista presentata con le eventuali autocandidature. Qualora entro il termine stabilito tali operazioni non avvengano, è richiamato in vigore il sistema originariamente prescelto.

La Magistratura della Giostra provvede, alla convalida dei risultati elettorali, all proclamazione ufficiali degli eletti, all'esame degli eventuali ricorsi e all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 52

Dimissioni, surrogazioni, decadenza dell'Organo

I seggi degli organi sociali elettivi divenuti vacanti nel corso del mandato per decadenza o dimissioni sono assunti dai candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti individuali di preferenza, purché questi ultimi abbiano raggiunto il quorum del 3% dei voti complessivi ottenuti dalla lista. Se l'elezione si è svolta con il sistema a liste plurime la surrogazione può essere effettuata soltanto con candidati appartenenti alla stessa lista. All'esaurimento della lista il seggio vacante non viene

ricoperto.

Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra .

Art. 53

Durata del mandato

Gli organi sociali elettivi restano in funzione per un periodo di tre anni solari. La scadenza del mandato è fissata, per tutti i Quartieri, alla data del 31 dicembre del terzo anno solare successivo al rinnovo, anche nel caso che uno o più Quartieri abbiano provveduto, nel corso del triennio ordinario, alla ricostituzione straordinaria degli organi elettivi previsti dal precedente art. 44.

Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

Art. 54

Norma transitoria

I Quartieri sono tenuti a recepire entro il corrente anno le norme regolamentari che la presente deliberazione licenzia, al fine di pervenire ad un armonico adeguamento di tutte le prescrizioni statutarie e regolamentari degli organismi che operano per la buon riuscita della manifestazione.

